

Avv. PIETRO PICIOCCHI
 Corso Torino, 30/18
 16129 GENOVA
 Tel. 010.292.1993 Fax 010.58.44.44

Ecc.mo TAR DEL LAZIO

Ricorso

del **Comune di Cuneo (CN)** (P.I. 00480530047), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Federico Borgna, con sede legale in Cuneo (CN), Via Roma, 28, rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Marco Barilati del Foro di Genova (C.F. BRLMRC63B24D969T, fax: 010/583619 – indirizzo pec: marco.barilati@ordineavvgenova.it), dall'Avv. Pietro Piciocchi del Foro di Genova (C.F. PCCPTR77H10D969U; fax: 010 / 58 44 44 – indirizzo pec: pietro.piciocchi@ordineavvgenova.it) e dall'Avv. Luca Gabrielli del Foro di Roma (C.F. GBRLCU78E06H501Z), presso lo studio del quale ultimo elegge domicilio in Roma, Via Filippo Nicolai, 70, giusta procura a margine del presente atto e delibera di Giunta comunale in atti (**doc. n. 1**), indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata avv.lucagabrielli@cnfpec.it ed il numero di fax: 06/92599061 per ogni futura comunicazione,

contro

- **Presidente del Consiglio dei Ministri;**
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Ministero dell'interno**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;

per l'annullamento


- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 dicembre 2014, pubblicato in G.U. – serie ordinaria – n. 21 del 27 gennaio 2015,

Procura

Io sottoscritto Dott. **Federico Borgna**, nella mia qualità di Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* del Comune di Cuneo (CN), delego a rappresentare e difendere il suddetto Comune nel presente giudizio, anche disgiuntamente, tra loro gli Avv. ti Marco Barilati e Pietro Piciocchi del Foro di Genova e l'Avv. Luca Gabrielli del Foro di Roma, ai quali conferisco ogni più ampia facoltà di legge connessa alle finalità di cui al presente mandato, ivi compresa quella di proporre domande cautelari e motivi aggiunti, farsi sostituire, rinunciare agli atti.
 Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Luca Gabrielli in Roma Via Filippo Nicolai, 70.

Dott. Federico Borgna

E autentica.



recante *“Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l’anno 2014”* (doc. n. 2);

nonché per l’annullamento

- del Decreto del Ministero dell’Interno del 24 giugno 2014 recante *“Determinazione delle variazioni a congruaggio delle assegnazioni, già attribuite, del Fondo di solidarietà comunale, per l’anno 2013, derivanti dalla verifica del gettito dell’imposta municipale propria (IMU) standard, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D”* (doc. n. 3);
- della nota del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 16 giugno 2014 – non pubblicata – recante l’ammontare del gettito stimato per ciascun Comune dell’IMU e della TASI ad aliquota standard per l’anno 2014;
- della *“nota metodologica del Ministero dell’economia e delle finanze concernente la metodologia per la verifica del gettito dell’IMU dell’anno 2013”* approvata dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali con verbale del 30 aprile 2014 che parimenti si impugna (doc. n. 4);
- di ogni atto preparatorio, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto, e connesso.

* * *

FATTO

1) INTRODUZIONE.

Il ricorso odierno ha ad oggetto l’impugnazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 1 dicembre 2014 – e gli atti ad esso presupposti indicati in epigrafe – a mezzo del quale sono stati determinati i criteri

e le modalità di riparto del fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 380 *ter*, L. n. 228/2012 per l'anno 2014.

Il Comune di Cuneo subisce un danno estremamente rilevante per effetto di tale provvedimento che comporta rispetto all'anno precedente – per giunta alla fine dell'esercizio – una drastica ed inopinata riduzione delle risorse finanziarie sulle quali tale Amministrazione contava legittimamente di potere fare affidamento.

Gli atti oggetto del presente gravame – come si confida di dimostrare – costituiscono l'ennesima provocazione all'autonomia finanziaria degli enti locali, costituzionalmente garantita dall'art. 119, comma 1, Cost., e si inscrivono di buon diritto nella più generale tendenza che ha condotto negli ultimi anni il legislatore, sotto le mentite spoglie dell'attuazione del federalismo fiscale che prende le mosse dalla L. n. 42/2009, a riversare prevalentemente sul comparto degli enti territoriali le esigenze di riduzione della spesa pubblica, conseguendo in tal modo l'effetto naturale di una riduzione dei servizi ai cittadini in una con un aumento diffuso e smisurato dell'imposizione locale.

Al fine di cogliere appieno le odierne ragioni di doglianza, anche in considerazione della complessità oggettiva della materia che ci occupa, giova premettere una ricostruzione normativa circa l'assetto dei rapporti finanziari tra Stato e Comuni con particolare riferimento agli istituti di perequazione ai quali si riconduce il fondo di solidarietà comunale per cui è causa.

2) LA LEGGE DELEGA SUL FEDERALISMO FISCALE.

Con la L. n. 42/2009 (*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale*), il legislatore, dopo anni di tentativi sempre falliti, ha finalmente avviato il percorso di attuazione del principio di autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali introdotto nell'art. 119, Cost. con la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, realizzata con la L. cost. n. 3/2001.

Il comma 3 della citata disposizione costituzionale – ai fini che interessano nella presente sede – stabilisce che *“la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante”*; il comma 4 prevede, altresì, che le risorse attribuite agli enti locali, tra cui quelle attinte dal fondo perequativo, *“consentono (...) di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”*.

In coerenza con tale indicazione, l’art. 11, L. n. 42/2009 (*Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane*) classifica le spese dei Comuni a seconda che queste siano o meno riconducibili alle funzioni fondamentali – per le quali opera la garanzia costituzionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale stabilita dall’art. 117, comma 2, *lett. m*), Cost. – e prevede, tra l’altro, che il fondo perequativo concorra a finanziare tali funzioni fondamentali in misura integrale, quantificate secondo i parametri dei costi standard.

L’art. 13 detta, quindi, complessi principi e i criteri direttivi per la costruzione dei fondi perequativi di Comuni e Province che, secondo quanto stabilito nella delega, dovevano essere alimentati con risorse tratte dalla fiscalità generale e, come detto, in funzione della garanzia dello svolgimento delle funzioni fondamentali.

Nella prospettiva della delega per il federalismo fiscale, la perequazione delle risorse finanziarie manteneva, quindi, la sua naturale vocazione solidarista a salvaguardia degli elementari diritti civili sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale: la perequazione ipotizzata, inoltre, aveva natura tendenzialmente verticale, nel senso che era lo Stato chiamato a perequare, destinando i suoi tributi ad alimentare i fondi perequativi.

3) IL DECRETO SUL FEDERALISMO MUNICIPALE.

Il D.Lgs. n. 23/2011 (*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*) ha dato attuazione alla delega relativa ai fondi perequativi per gli enti locali.

In particolare, nelle more della definizione dei costi standard relativi alle funzioni fondamentali dei Comuni, il decreto in esame ha istituito con l'art. 2, comma 3, il Fondo sperimentale di riequilibrio per la durata di tre anni, da alimentarsi con il gettito dei tributi indicati nei commi 1 e 2, tutti relativi alla fiscalità immobiliare dello Stato, e mediante una compartecipazione al gettito dell'IVA.

A regime, invece, sarebbe entrato in vigore il definitivo fondo perequativo per i Comuni previsto dall'art. 13, articolato in due componenti, relative, rispettivamente, alle funzioni fondamentali e alle funzioni non fondamentali.

In attuazione di tali disposizioni, sono stati adottati il D.M. 21 giugno 2011 e il D.M. 4 maggio 2012, recanti la disciplina del Fondo sperimentale di riequilibrio ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario per gli anni 2011 e 2012.

Non essendo ancora disponibile il dato sui fabbisogni standard, si è proceduto – sia per l'anno 2011 che per l'anno 2012 – ad assegnare le quote del fondo perequativo ai Comuni sulla base delle regole di attribuzione dei trasferimenti erariali già vigenti per l'anno 2010.

Senonché, prescindendo dall'esame degli interventi di drastica rideterminazione di tale fondo per effetto dei tagli lineari attuati dal Governo nell'autunno dell'anno 2012, con la legge di stabilità per l'anno 2013 è stata disposta l'abrogazione del Fondo sperimentale di riequilibrio e l'istituzione di un nuovo Fondo di solidarietà comunale (art. 1, comma 380, L. n. 228/2012).

E' importante rimarcare il fatto che l'intervento è stato attuato in ragione dell'eliminazione della quota di riserva del gettito dell'IMU in favore dello Stato applicata, in via sperimentale, per l'anno 2012, situazione che, com'è noto, aveva

suscitato numerose polemiche da parte dei Sindaci italiani che si erano visti privati di una risorsa fondamentale per i loro bilanci.

L'art. 13, comma 7, D.L. n. 201/2011 stabiliva, infatti, che è riservata allo Stato *“la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo (...). La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria”*.

Ebbene, al fine di compensare la rinuncia dello Stato al gettito dell'IMU, con la sola esclusione dei fabbricati di categoria catastale D, l'art. 1, comma 380, lett. b), ha stabilito che il nuovo fondo di solidarietà comunale – che sostituisce il fondo sperimentale di riequilibrio – viene alimentato *“con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni (...) definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali (...) è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria di spettanza dei Comuni”*.

Tale innovazione ha segnato una brusca interruzione nel percorso di attuazione del federalismo fiscale.

Vero è che il gettito dell'IMU è stato attribuito ai Comuni: non v'è chi non vede, tuttavia, che, sussistendo l'obbligo di versare una quota importante di tale gettito – quota che, come si dirà *infra*, è del tutto aleatoria – per finanziare il fondo di solidarietà comunale, lo Stato si è completamente ritirato dai suoi obblighi di

solidarietà nei confronti delle autonomie locali e il costo della perequazione è stato posto ad esclusivo carico dei Comuni.

4) I TAGLI LINEARI DEL 2012.

In questo contesto di allontanamento dallo “spirito” della legge delega sul federalismo fiscale che ha visto lo Stato centrale abdicare completamente alla propria funzione solidarista, conformando gli istituti di perequazione in funzione esclusiva dei propri risparmi di spesa, senza nessuna attenzione all’idoneità dei fondi al finanziamento integrale delle funzioni fondamentali degli enti locali, sono, inoltre, intervenuti i c.d. “tagli lineari” attuati dal Governo nella seconda metà dell’anno 2012 che non potevano risparmiare – ma che, anzi, hanno colpito ancora una volta in modo duro ed indiscriminato – i Comuni.

I commi sesto e settimo dell’art. 16, D.L. n. 95/2012 hanno disposto, quanto ai Comuni, una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio di 500 milioni di euro per l’anno 2012, di 2.250 milioni di euro per l’anno 2013, di 2.500 milioni di euro per l’anno 2014 e di 2.600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015; quanto alle Province, invece, ulteriori e ben note draconiane riduzioni che in questa sede, peraltro, non interessano.

Le disposizioni in oggetto hanno, quindi, determinato un procedimento di individuazione delle riduzioni da imputare a ciascun Comune in proporzione delle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE, tenuto conto delle analisi effettuate dal commissario straordinario per la *spending review* «*degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell’ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente*».

In esecuzione di tali disposizione, è stato adottato in data 25 ottobre 2013 un decreto del Ministro dell'Interno avente ad oggetto la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per i Comuni che ha disposto un decremento delle risorse perequative assegnate, calcolato in funzione meramente proporzionale alla spesa sostenuta da ciascun ente locale per consumi intermedi nel 2011.

Questi interventi così drastici ed indiscriminati hanno determinato critiche da più parti, ad iniziare da esponenti autorevoli della Corte dei Conti, fino ad arrivare alla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 193/2012, ha espresso taluni dubbi in ordine a tali modalità di governo della spesa pubblica.

5) LA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2013.

Fatta questa necessaria premessa in ordine all'evoluzione – *rectius* involuzione – del federalismo fiscale con particolare riferimento agli istituti di perequazione, tralasciando in questa sede di ricordare gli ulteriori tagli dei trasferimenti erariali subiti dal comparto degli enti locali, si può ora passare alla disamina della specifica disciplina del fondo di solidarietà comunale che costituisce l'oggetto del contendere.

L'art. 1, comma 380, lett. b), L. n. 228/2012 prevede che *“è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, di cui al citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto fondo è pari, per l'anno 2013, a*

4.717,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni".

La lett. d) del medesimo comma 380 stabilisce che *"con il medesimo DPCM di cui alla lett. b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli Comuni:*

- 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f) [soppressione della devoluzione allo Stato del gettito dell'IMU a far data dall'1 gennaio 2013 e trattenuta da parte dello Stato del gettito dell'IMU ad aliquota standard riferita ai soli fabbricati in categoria catastale D];*
- 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;*
- 3) della dimensione demografica e territoriale;*
- 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;*
- 5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lett. e) [soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio];*
- 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'art. 16 del D.L. n. 95 del 2012 [v. supra par. 4];*
- 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia".*

L'art. 1, comma 380 bis, L. n. 228/2012 prevede, altresì, che *"per "anno 2013, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 380, lettera b), tiene conto esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380 e dei dati del gettito dell'imposta municipale propria*

ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze”.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2013, in applicazione della citata disposizione, si è proceduto a determinare per ciascun Comune le quote di spettanza del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013.

6) LA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2014.

L'art. 1, comma 380 *ter*, L. n. 228/2012 stabilisce la dotazione e le modalità di ripartizione del fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2014.

Esso prevede che, *“per le medesime finalità di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:*

- a) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni (...);*
- b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:*

- 1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380;
 - 2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;
 - 3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;
- c) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) è comunque emanato entro i quindici giorni successivi”.

In sintesi, rispetto ai criteri che soprassedevano alla ripartizione del fondo per l'anno 2013, si è stabilito che si debba tenere in considerazione la soppressione dell'IMU sull'abitazione principale e l'istituzione della TASI, a decorrere dall'1 gennaio 2014, nonché che si debbano applicare i numeri 1), 4), 5) e 6) del comma 380 che, giusta il comma 380 bis, non erano stati utilizzati nel 2013.

Con il d.p.c.m. dell'1 dicembre 2014 – gravato nella presente sede – si è, quindi, proceduto a definire e ripartire le risorse del Fondo di solidarietà spettanti ai Comuni per l'anno 2014.

Si osserva, per inciso, che sul testo di tale decreto non è stato raggiunto l'accordo in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, come esposto, peraltro, nelle sue premesse.

Il procedimento di calcolo può essere ricostruito nel modo seguente.

Si determina, anzitutto, una grandezza numerica denominata “base di riferimento per l'attribuzione delle quote del Fondo di solidarietà”: questa è ottenuta dalla somma tra il gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota standard per l'anno 2013 stimata dal Ministero per ciascun Comune (art. 1, lett. a) e il valore di riferimento del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 di cui all'elenco allegato al d.p.c.m. 24 giugno 2014 (art. 1, lett. b); da tale somma viene detratta la

quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (art. 1, lett. c), sempre a carico di ciascun Comune per l'anno 2013, nonché ulteriori e più limitate riduzioni indicate nell'art. 1, lett. d), e), del citato d.p.c.m.

Si riporta lo schema seguente al fine di agevolare la comprensione del meccanismo in esame per la determinazione della base di riferimento del fondo:

$$\begin{array}{r} \text{gettito IMU anno 2013 aliquota standard} \\ + \\ \text{valore di riferimento fondo di solidarietà anno 2013 (d.p.c.m. 24 giugno 2014)} \\ - \\ \text{quota di alimentazione fondo di solidarietà anno 2013} \\ - \\ \text{ulteriori riduzioni lett. d), e), d.p.c.m. 1 dicembre 2014} \\ = \\ \textbf{base di riferimento del fondo anno 2014} \end{array}$$

Una volta individuata la c.d. "*base di riferimento per l'attribuzione delle quote del Fondo di solidarietà comunale*", le spettanze per ciascun Comune, ai sensi dell'art. 5, d.p.c.m. impugnato, sono così determinate:

$$\begin{array}{r} \text{base di riferimento del fondo anno 2014 (determinata come sopra)} \\ - \\ \text{stima gettito IMU anno 2014 aliquota standard} \\ - \\ \text{stima gettito TASI anno 2014 aliquota standard} \\ = \\ \textbf{quota di spettanza del Fondo di solidarietà anno 2014} \end{array}$$

La disposizione in esame precisa, altresì, che il gettito IMU e TASI da prendere a riferimento nell'operazione deve essere assunto al netto della quota di alimentazione del fondo gravante su ciascun Comune.

7) LA DETERMINAZIONE DEL GETTITO IMU E TASI.

Uno degli aspetti fondamentali al fine della quantificazione finale delle quote di spettanza del Fondo di solidarietà comunale è la determinazione del gettito IMU e TASI ad aliquota standard, elemento che influenza: a) la definizione della base di riferimento del fondo che è la grandezza da cui muove l'intero calcolo; b) la quota

di partecipazione per ciascun Comune al finanziamento del fondo; d) la quantificazione delle risorse che saranno attribuite ad ogni Comune.

Ai fini della determinazione di tale gettito per l'anno 2014 – da sottrarre alla base di riferimento (v. paragrafo precedente) – l'art. 4 del d.p.c.m. 1 dicembre 2014 rinvia ad una non meglio precisata nota del Dipartimento delle finanze, datata 16 giugno 2014, che non è stata pubblicata e che avrebbe stabilito i rispettivi importi per ciascun Comune all'esito di una verifica IMU, per l'esecuzione della quale si ignorano completamente, peraltro, i criteri utilizzati.

Con tale nota sarebbe stato anche stimato il gettito relativo alla TASI ad aliquota standard per l'anno 2014 (sempre per ciascun Comune): anche in questo caso, tuttavia, si ignorano completamente i criteri seguiti dal Governo, essendo stati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno solo i dati finali.

Il valore del fondo di solidarietà relativo all'anno 2013 – che, sommato al gettito IMU 2013, costituisce la base di riferimento per la determinazione del fondo 2014 – è stato, invece, determinato con il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 giugno 2014 che, a seguito della citata verifica IMU, ha ridefinito le quote di spettanza di ciascun Comune, appunto, per l'anno 2013.

A tal fine, la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, nella seduta del 30 aprile 2014, ha approvato un documento denominato “*nota metodologica del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la metodologia per la verifica del gettito dell'IMU dell'anno 2013*”, il quale, tuttavia, non costituisce un'utile base di riferimento perché si è esclusivamente preoccupato di assicurare la rispondenza al gettito effettivo dei fabbricati di categoria D di spettanza statale e questo al fine di evitare che lo Stato possa perdere risorse da una sovrastima di tale gettito che concorre all'alimentazione del fondo di solidarietà (**doc. n. 4**).

8) LA SITUAZIONE DEL COMUNE DI CUNEO.

Il Comune di Cuneo, nell'anno 2013, ha ricevuto una quota a titolo di fondo di solidarietà comunale pari ad euro 5.592.186,55 (v. allegato decreto 24 giugno 2014); ha subito una trattenuta del gettito dell'IMU ad aliquota standard pari ad euro 4.715.712,48 a titolo di concorso al finanziamento del suddetto fondo (v. allegato decreto 24 giugno 2014).

Con riferimento all'anno 2014, invece, il Comune di Cuneo ottiene una quota del fondo pari ad euro 4.718.042,98 (v. allegato C d.p.c.m. 1 dicembre 2014) e partecipa all'alimentazione del fondo con una quota pari ad euro 5.119.137,76 (v. allegato A d.p.c.m. 1 dicembre 2014).

In definitiva, il Comune di Cuneo, in un solo anno, vede completamente ribaltare il rapporto tra quota di alimentazione al fondo e quota di spettanza, passando da un saldo a credito nel 2013 pari ad euro 876.476,08 ad un saldo a debito nel 2014 pari ad euro 401.094,78.

A ciò si aggiunga che la sua quota di partecipazione al fondo subisce un incremento di oltre 400.000,00 euro (da euro 4.715.712,48 nel 2013 a euro 5.119.137,76 nel 2014).

Tutto questo avviene – si noti – in data 1 dicembre 2014, mentre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, in virtù dell'articolo unico del D.M. 18 luglio 2014, scadeva in data 30 settembre 2014.

A ciò si aggiungono gli ulteriori tagli subiti derivanti da altre norme legislative, quali la riduzione di cui all'art. 1, commi 203 e 730, L. n. 147/2013, la detrazione incrementale della quota di *spending review* di cui all'art. 16, comma 6, D.L. n. 95/2012.

E' evidente, quindi, che l'Amministrazione esponente si trova nella difficilissima situazione di dovere ricorrere ad un'operazione di riequilibrio ad esercizio assai inoltrato che comporta la necessità di imporre ai propri cittadini una manovra

finanziaria che si risolve necessariamente nell'incremento dell'imposizione locale e nella riduzione di servizi al fine di rispettare i saldi finali.

Il Comune di Cuneo ha, quindi, dovuto adottare una delibera di riequilibrio in seguito alle significative divergenze tra le previsioni di bilancio – che erano fondate sui dati del fondo dell'anno precedente – è la nuova definizione della quota di alimentazione e della quota di spettanza per l'anno 2014 (doc. n. 5).

Al Comune di Cuneo, pertanto, non resta che rivolgersi a codesto ecc.mo TAR del Lazio al fine di ottenere l'annullamento degli atti in epigrafe indicati in quanto manifestamente illegittimi per le ragioni che seguono.

* * *

DIRITTO

1) **VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 380 TER, LETT. B), L. N. 228/2012.**

VIOLAZIONE DELL'ART. 151, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO UNICO DEL D.M. 18 LUGLIO 2014.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI LEALE COLLABORAZIONE.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI DI CUI ALL'ART. 119, COMMA 1, COST.

La disposizione di cui in rubrica stabilisce che *“con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale (...)”*.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sono state definite le modalità di riparto e le rispettive quote del Fondo di solidarietà comunale è

stato adottato in data 1 dicembre 2014 per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Ordinaria – n. 21 del 27 gennaio 2015.

Vero che sul sito del Ministero dell'Interno sono stati anticipati alcuni dati derivanti dalla già citata nota del Dipartimento delle Finanze del 16 giugno 2014, nota che, peraltro, non è mai stata pubblicata (dati che, peraltro, sono stati successivamente aggiornati con atto di cui si ignorano gli estremi perché mai pubblicato); è, altresì, vero, comunque, **che tali dati erano provvisori** e, infatti, sono stati variati con il d.p.c.m. impugnato.

Sta di fatto che la previsione temporale stabilita dalla disposizione citata non è stata oggettivamente rispettata e questo rende sicuramente illegittimo il decreto in esame.

Il termine in questione, d'altra parte, non può in alcun modo essere inteso come meramente ordinatorio in quanto si riconnette ad un'ovvia esigenza di programmazione per le amministrazioni locali.

L'art. 151, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 precisa, a questo riguardo, che *“gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*.

Al momento di approvazione del bilancio di previsione – che costituisce autorizzazione alla spesa – sono connessi atti fondamentali per la vita dell'ente.

L'art. 52, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce, a questo riguardo, che *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge*

vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione (...)”.

In particolare, con riferimento all’anno 2014, l’articolo unico del D.M. 18 luglio 2014 ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2014.

Il d.p.c.m. impugnato – che produce una riduzione drastica e non preventivata delle risorse disponibili – è successivo di oltre due mesi a tale scadenza!

Esso costituisce una grave lesione, non solo del principio della programmazione – che viene posto nel nulla – ma anche e soprattutto del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120, Cost. che la giurisprudenza costituzionale ha in più occasioni elevato a canone fondamentale cui devono essere ispirati i rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali (*ex plurimis* Corte cost., sent. n. 168 del 2008; sent. n. 219 del 2005; sent. n. 231 del 2005; sent. n. 133 del 2006; sent. n. 211 del 2006; sent. n. 201 del 2007; sent. n. 50 del 2008; sent. n. 63 del 2008; sent. n. 33 del 2011).

Donde la sussistenza del vizio rubricato.

* * *

2) VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 380 TER, LETT. B), N. 3, L. N. 228/2012.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI DI CUI ALL’ART. 119, COMMA 1, COST.

La disposizione di cui in rubrica, tra i criteri direttivi cui il d.p.c.m. sulla ripartizione del fondo di solidarietà comunale si deve attenere, impone che si tenga conto “*dell’esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota standard, attraverso l’introduzione di un’appropriata clausola di salvaguardia*”.

Non occorre spendere molte parole per dimostrare come il d.p.c.m. impugnato abbia clamorosamente violato tale disposizione.

In primo luogo, a fronte della necessità di limitare le variazioni, il Comune di Cuneo subisce un taglio del fondo di solidarietà comunale di euro 855.003,36, somma davvero ragguardevole se si considera che costituisce una *deminutio* pari ad 1/3 della quota attribuita nell'anno 2013.

La quota di partecipazione al fondo, come evidenziato nella parte in fatto, cresce in modo significativo di oltre 400.000,00 euro e questo altera in modo irreversibile la stabilità delle risorse su cui l'Amministrazione può contare.

In secondo luogo, il d.p.c.m. oggetto del presente gravame, in palese contrasto con quanto disposto dalla norma che ne costituisce il fondamento, **non prevede alcuna clausola di salvaguardia volta ad assicurare la sostanziale invarianza delle risorse disponibili** e questo a differenza di quanto era stato disposto con il d.p.c.m. 13 novembre 2013, relativo alla ripartizione del fondo per l'anno 2013, il cui art. 2 aveva espressamente introdotto la clausola in oggetto.

Tale elemento costituisce un'evidente violazione della disposizione di cui in rubrica che comporta l'illegittimità dell'atto gravato.

Giova rammentare che la previsione di una clausola di tendenziale invarianza delle risorse disponibili è strettamente funzionale alla garanzia costituzionale dell'autonomia finanziaria degli enti locali e costituisce espressione della costante giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui, a seguito della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e della nuova formulazione dell'art. 119, sullo Stato, titolare della potestà legislativa concorrente nella materia del coordinamento della finanza pubblica, grava il "*divieto*" – così lo definisce il Giudice delle leggi – "*di procedere in senso inverso a quanto prescritto dalla norma costituzionale, ad esempio, sopprimendo, senza sostituirli, gli spazi di*

autonomia già riconosciuti dalla leggi statali, o configurando un sistema finanziario complessivo in contraddizione con l'art. 119" (Corte cost., sent. n. 16 del 2004; sent. n. 49 del 2004; sent. n. 37 del 2004; sent. n. 241 del 2004).

Nel caso di specie, la garanzia dell'autonomia finanziaria è completamente svuotata attraverso l'imposizione di una drammatica riduzione, non preventivata, che riduce gli spazi di autonomia dell'ente, costringendolo, oltretutto a fine esercizio, a rivedere i propri impegni e il livello dell'imposizione.

Ancor più chiaramente, la Corte costituzionale, prendendo le mosse dal nuovo art. 119, Cost., ha affermato con riferimento alle Regioni – ma il rilievo è assolutamente intercambiabile anche in relazione agli enti locali – che *“a seguito di manovre di finanza pubblica, possono anche determinarsi riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e, in definitiva, rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione stessa dispone per l'adempimento dei propri compiti (sentenze n. 145 del 2008; n. 431 e n. 381 del 2004”* (Corte cost., sent. n. 298 del 2009).

L'elemento che più di ogni altro consente di valutare il generarsi dello squilibrio consiste, segnatamente, in una drastica riduzione di gettito – relativo, oltretutto, da tributi di cui dovrebbero integralmente beneficiare i Comuni (come l'IMU e la TASI) – senza la previsione di misure, anche minime, compensative.

Nel caso di specie – si ribadisce – è proprio la legge regolatrice del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 a farsi carico di tale esigenze, obbligando il Presidente del Consiglio dei Ministri, in sede di adozione del d.p.c.m., a prevedere una clausola di invarianza delle risorse disponibili, incombente che, nella vicenda che ci occupa, è stato completamente obliterato.

Anche perché – e il punto non è di scarso rilievo – la definizione dell’entità complessiva del fondo a carico dei Comuni è esattamente la stessa per l’anno 2013 e per l’anno 2014, pari a complessivo euro 4.717,9 milioni di euro (si confrontino i commi 380 e 380 *ter* dell’art. 1, L. n. 228/2012).

Se è così, allora, non si comprende da dove possano derivare così significative divergenze tra un anno e l’altro.

Donde la sussistenza del vizio rubricato.

* * *

**3) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI
DI CUI ALL’ART. 119, COMMA 1, COST.**

VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 380 *TER*, L. N. 228/2012.

VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 380, LETT. C, N. 2), L. N. 228/2012.

DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.

ECESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ.

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA DI CUI
ALL’ART. 3, COST.**

Come si è posto in luce nella parte in fatto del presente ricorso, in base al d.p.c.m. impugnato, uno degli elementi chiave per addivenire alla determinazione delle quote del fondo di solidarietà comunale di spettanza di ciascun Comune nell’anno 2014 è la determinazione del gettito IMU e TASI ad aliquota standard.

Tale “passaggio”, come detto, condiziona: a) la definizione della base di riferimento del fondo che è la grandezza da cui muove l’intero calcolo; b) la quota di partecipazione per ciascun Comune al finanziamento del fondo; d) la quantificazione delle risorse che saranno attribuite ad ogni Comune.

Tuttavia, l’art. 1, comma 380 *ter*, L. n. 228/2012 (e lo stesso il comma 380), da un lato non parla mai di gettito dell’IMU ad aliquota standard, dall’altro e,

comunque, non stabilisce alcun criterio per addivenire alla determinazione di tale gettito, ciò che, peraltro, costituisce una gravissima lacuna, apparendo fin troppo evidente che la sovrastima di esso, ovvero la sua sottostima, conducono a risultati non attendibili, con esiti – in caso di valutazioni per eccesso – sperequativi ed erosivi dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

Ebbene, come precisato nella parte in fatto: a) la determinazione presunta del gettito dell'IMU e della TASI ad aliquota standard per l'anno 2014 è stata effettuata con la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, del 16 giugno 2014, documento non pubblicato e non conosciuto, del quale si richiede l'acquisizione in via istruttoria, con riserva di proporre su di esso motivi aggiunti; b) la determinazione del gettito dell'IMU per l'anno 2013, nonché la definizione per ciascun Comune della quota di alimentazione del fondo, è stata operata con il già citato decreto del Ministero dell'interno del 24 giugno 2014 (che, pertanto, viene impugnato quale atto presupposto); c) tale decreto, presumibilmente, dovrebbe avere recepito la nota metodologica del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2014, approvata in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 30 aprile 2014, avente ad oggetto *“la metodologia per la verifica del gettito dell'IMU per l'anno 2013”*; d) tale nota, tuttavia, si preoccupa di specificare solamente i criteri per la determinazione del gettito effettivo dei fabbricati di categoria D, spettante allo Stato, e non riguarda minimamente la definizione del gettito dell'IMU sui restanti fabbricati ad aliquota ordinaria (**doc. n. 4**).

Ne consegue che, non solo viene assunto un parametro – il gettito dell'IMU ad aliquota standard – che non è minimamente contemplato dalla norma primaria ma, anche a prescindere da ciò, non sono assolutamente noti i criteri seguiti dal Ministero per la definizione di un elemento che, stante il particolare meccanismo

che regola il fondo, è di fondamentale importanza al fine di quantificare, sia il concorso di ogni Comune alla sua alimentazione, sia le quote di cui ogni Comune può alla fine beneficiare.

E' evidente, per contro, come il gettito in questione – tanto più alla luce delle finalità di solidarietà che il fondo si propone di conseguire e che presupporrebbero la verifica delle somme effettivamente riscosse – **non può in alcun modo rappresentare un valore puramente virtuale**, completamente sganciato dalla realtà – e, quindi, dalla capacità degli enti di riscuotere anche in funzione, ad esempio, dell'esistenza di eventuali fenomeni di evasione dei quali si deve tenere necessariamente conto – anche perché in tal modo non solo si altera irreversibilmente la misura effettiva del concorso di ogni Comune al finanziamento del fondo ma si vanifica l'obiettivo di perequazione che tale strumento deve perseguire.

Nel caso di eccessiva valorizzazione del gettito, infatti, il singolo Comune sarà costretto: a) a partecipare in misura superiore all'alimentazione del fondo; b) a conseguire un minore introito a titolo di quota del fondo di solidarietà di spettanza con conseguente complessiva alterazione del meccanismo.

Fa specie, pertanto, che sia il Ministero dell'Interno a dichiarare nel proprio sito quanto segue: *“stima del gettito IMU 2013 di competenza comunale ad aliquota base comunicata dal MEF-Dipartimento delle finanze in data 30 settembre 2013. Si evidenzia che: 1) a differenza dell'anno 2012, non è previsto l'obbligo per i comuni di inserire nel bilancio di previsione un importo pari al valore stimato del gettito IMU, in quanto il dato è utilizzato per il calcolo delle quote di alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, **ma non è commisurato al reale gettito IMU (...)**” (doc. n. 6).*

La riprova definitiva della totale aleatorietà dei calcoli effettuati dal Ministero e della loro sostanziale inattendibilità deriva dalle significative variazioni sui saldi di dare/avere del fondo di solidarietà comunale che si sono esposti nella parte in fatto e che non possono in alcun modo derivare dall'introduzione della TASI che è un'imposta assolutamente identica all'IMU con riferimento a presupposto e base imponibile per la quale vale il principio della complementarietà delle aliquote (l'art. 1, comma 677, L. n. 147/2013 stabilisce, sotto tale profilo, che *“il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU fissata al 31 dicembre 2013”*).

E tutto ciò – lo si ribadisce – in presenza del principio della complementarietà delle aliquote che è perfettamente sintonico alla clausola di invarianza di cui al precedente motivo di ricorso, in base alla quale – giova ricordarlo – il Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto tenere conto *“dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota standard, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia”*.

Queste palesi incongruenze confermano definitivamente che i dati presi come base di riferimento per i calcoli della quota di alimentazione al fondo e per la determinazione della quota finale di spettanza per ciascun Comune sono assolutamente aleatori e privi di connessione con la realtà.

Emerge evidente, infatti, come le significative variazioni che si sono registrate tra un anno e l'altro non hanno nessuna plausibile giustificazione e questo testimonia l'arbitrio incontrollabile con il quale è condotta l'operazione di riparto.

Si auspica che le Amministrazioni intinate, almeno nell'ambito di questo giudizio, vogliano illustrare i criteri che hanno seguito per determinare la quota di alimentazione al fondo e la quota di spettanza finale.

Inoltre, ad ulteriore riprova di quanto si va sostenendo, si versa in atti una scheda tecnica del Servizio ragioneria del Comune di Cuneo nel quale si evidenziano i dati reali del gettito dell'IMU e della TASI per l'anno 2014, con la puntuale indicazione delle differenze rilevate che attestano come i dati ministeriali siano assolutamente sovrastimati rispetto a quelli effettivi (**doc. n. 7**).

Si ricava, infatti, che, rispetto al gettito effettivo rilevato, l'IMU è stata sovrastimata per euro 921.947,49.

Analoghe perplessità sussistono, infine, con riferimento alla definizione della dotazione del fondo di solidarietà comunale che, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 380, lett. c, n. 2), dovrebbe avvenire anche in funzione "*della definizione dei costi e dei fabbisogni standard*": ancora una volta non v'è traccia di tale parametro nel d.p.c.m. impugnato.

Donde la sussistenza del vizio denuncia, oltre che per la violazione delle disposizioni citate in rubricata, anche per il palese difetto di istruttoria e per vizio di eccesso di potere, stante la totale irragionevolezza ed inattendibilità di tale meccanismo e dei suoi risultati finali.

* * *

4) VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 380 TER, LETT. B), N. 1, L. N. 228/2012.

La disposizione di cui in rubrica stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'emanare il d.p.c.m. relativo alla ripartizione del fondo di solidarietà comunale, deve tenere in considerazione "*quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380*".

La lettera d) del comma 380 stabilisce, a sua volta, che "*con il medesimo d.p.c.m. di cui alla lett. b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli Comuni:*

- 1) *degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) [definizione dell'alimentazione del fondo] ed f) [determinazione della quota di riserva allo Stato del gettito dell'IMU ad aliquota standard inerente gli immobili classificati in categoria D] (...);*
- 4) *della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;*
- 5) *della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) [soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio] sulle risorse complessive per l'anno 2012;*
- 6) *delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135" [tagli lineari anno 2012]".*

Il d.p.c.m. impugnato, tuttavia, non offre alcuna evidenza del fatto che si sia tenuto conto di tali criteri direttivi nella determinazione delle quote del fondo di solidarietà comunale di spettanza di ciascun Comune.

Da qui la sussistenza del vizio rubricato.

* * *

5) QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 380 E SS., L. N. 228/2012 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 5, 119, COMMI 1, 3 E 4, E ART. 120, COST.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto ecc.mo TAR del Lazio ritenesse il d.p.c.m. impugnato immune dai vizi che sono stati dedotti ai paragrafi precedenti, si pone la questione di legittimità costituzionale del meccanismo complessivo di funzionamento del fondo di solidarietà comunale che, come delineato dal legislatore, appare in contrasto con le disposizioni della Costituzione di cui in rubrica, comportando una lesione inaccettabile del principio di autonomia

finanziaria, ponendosi in conflitto con la disciplina costituzionale della perequazione e gli strumenti ivi previsti e, in ultima analisi, compromettendo il finanziamento delle funzioni assegnate agli enti locali.

Ciò che si confida di dimostrare, in particolare, è che il fondo di solidarietà comunale previsto dalla disposizione censurata, a dispetto del suo *nomen*, **non costituisce affatto uno strumento di perequazione**, bensì una modalità tecnica, puramente aleatoria, attraverso la quale sottrarre ingenti risorse agli enti locali.

Occorre muovere dal quadro della Costituzione.

L'art. 119, comma 2, Cost, prevede che *“i Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio”*.

Il comma successivo stabilisce, altresì, che *“la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante”*.

Ai fini che ci occupano, giova menzionare anche il comma 4, in virtù del quale *“le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”*.

Il disegno della L. n. 42/2009 era coerente con tale impostazione.

L'art. 13, recante *“principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali”*, prevedeva al comma 1, lett. a), l'istituzione nel bilancio delle Regioni di due fondi, uno a favore dei Comuni, l'altro a favore delle Province e delle Città metropolitane, *“alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale con indicazione separata degli*

stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il funzionamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai Comuni e alle Province (...)". La definizione del fondo, quindi, doveva essere determinata in dipendenza del "costo standard" delle funzioni fondamentali secondo la seguente logica estremamente lineare: il fondo finanzia le funzioni fondamentali se le risorse derivanti ai Comuni dalle entrate proprie non sono sufficienti.

Questo per quanto riguarda la costruzione dell'entità economica del fondo.

Con riferimento, invece, ai criteri di riparto tra i singoli Comuni, l'art. 13, comma 1, lett. c), L. n. 42/2009 stabiliva che *"la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali (...) avviene in base a: 1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale; 2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale (...)"*.

La lett. d) della stessa disposizione prevedeva, altresì, che la spesa corrente standardizzata fosse computata *"sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando*

i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata”.

Per quanto riguarda, invece, il finanziamento delle spese relative alle altre funzioni degli enti locali – quelle diverse dalle fondamentali – il criterio di riparto delle quote del fondo perequativo veniva precisato dalla lett. f) dell’art. 13, in virtù del quale *“il fondo perequativo per i Comuni (...) è diretto a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all’art. 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative”.*

In definitiva, pertanto, la conclusione che si può ricavare dalle disposizioni citate è che il legislatore del 2009, nel dare attuazione all’art. 119, Cost. in materia di perequazione, si è basato sui criteri stabiliti dalla Costituzione, organizzando il fondo perequativo in modo da condizionarne l’entità e la determinazione delle quote di distribuzione in funzione di due parametri, segnatamente, la garanzia del finanziamento **integrale** delle funzioni attribuite agli enti locali (seppure al costo standard) e la riduzione delle capacità fiscali per abitanti.

Elementi che, come emerge da una semplice lettura della norma sopra riportata, si ritrovano tutti nel testo dell’art. 119, Cost.

Il comma 4 prevede, infatti, che le quote del fondo – unitamente alle altre risorse proprie di cui beneficiano gli enti locali – concorrono al finanziamento integrale delle funzioni attribuite ai Comuni.

Il comma 3, con specifico riferimento al fondo perequativo, stabilisce che questo debba basarsi sulle capacità fiscali per abitante che si rilevano nel territorio, al precipuo scopo, ovviamente, di sminuirne le differenze.

E' in questo modo che il legislatore costituzionale ha inteso realizzare un federalismo fiscale ispirato al principio solidarista che costituisce un caposaldo della Costituzione repubblicana.

Ebbene, poste tali premesse, non v'è chi non vede come la disciplina del fondo di solidarietà comunale recata dall'art. 1, comma 380 e ss., L. n. 228/2012 entri in totale rotta di collisione, non solo con il disegno che era stato prefigurato dalla legge delega sul federalismo fiscale – ciò che in sé non costituirebbe un vizio di legittimità in ragione del principio della successione delle leggi nel tempo – ma anche e soprattutto con le regole dettate dalla Costituzione in materia di perequazione – ciò che, invece, costituisce un vizio insanabile: regole dalle quali, beninteso, non è possibile in alcun modo “svicolare”, come testimonia, peraltro, l'abbondante giurisprudenza costituzionale formatasi all'indomani della riforma costituzionale dell'art. 119, Cost., che proprio in materia di perequazione ha trovato la sua più rigorosa applicazione all'insegna del principio del parallelismo tra responsabilità di disciplina e responsabilità finanziaria (Corte cost., sent. n. 370 del 2003; Corte cost., sent. n. 320 del 2004; Corte cost., sent. n. 49 del 2004; Corte cost., sent. n. 77 del 2005; Corte cost., sent. n. 170 del 2005).

Neppure l'infelice situazione dei conti pubblici giustifica il fatto che si intervenga sulla finanza locale in maniera disomogenea e restrittiva degli spazi di autonomia finanziaria riconosciuti dalla Costituzione.

Come messo in luce da autorevole dottrina, infatti, *“non è certo in discussione, sul piano generale, la possibilità del legislatore di modificare la propria rotta rispetto da quanto esso stesso stabilito in precedenza: ma con riguardo specifico alla materia de qua, è impossibile dimenticare l'insistenza con cui la Corte ha sottolineato l'importanza della legislazione di «prima attuazione» dell'art. 119 Cost e l'imprescindibilità della concretizzazione del meccanismo del federalismo*

*fiscale: dal cui completamento, peraltro, deriverebbero indubbiamente effetti benefici sull'efficienza dei servizi, sulla trasparenza dei conti pubblici e sulla responsabilizzazione delle amministrazioni locali, risultato che di certo apparirebbero coerenti anche con il quadro costituzionale novellato” (C. Salazar, gli artt. 117 e 119 nella giurisprudenza costituzionale, in G.F. Ferrari (cur.), *Lo stato della finanza locale in Italia e in Europa*, Venezia, 2013, 81).*

Non sorprende, pertanto, che la Corte costituzionale abbia chiarito il carattere tendenzialmente chiuso e “tipico” dei meccanismi di perequazione.

E' dato leggere, infatti, che *“il rispetto di detto principio di tipicità non impedisce certamente – allo stato della legislazione – che possano essere adottati interventi perequativi a favore delle collettività economicamente più deboli. Ciò potrà tuttavia avvenire solo attraverso quei moduli legislativi e procedurali non collidenti con il dettato dell'art. 119 Cost.”* (Corte cost., sent. n. 176 del 2012).

La disciplina del fondo di solidarietà comunale dell'art. 1, comma 380 ss., L. n. 228/2012 è contraria agli artt. 3, 5, 119, commi 1, 3 e 4, e art. 120, Cost. sotto molteplici profili:

- a) la definizione dell'entità finanziaria del fondo è completamente slegata dal parametro del finanziamento integrale delle funzioni attribuite agli enti locali chiaramente indicato dall'art. 119, comma 4, Cost.; essa viene determinata dalla disposizione censurata, con riferimento all'anno 2014, nella misura casuale di euro 6.647.114.923,12, senza la benché minima connessione con il “costo” delle funzioni che le autonomie locali sono chiamate a sostenere;
- b) la legge non contiene alcun criterio, neppure minimo, idoneo a chiarire le modalità attraverso le quali il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il d.p.c.m. previsto dall'art. 1, comma 380, lett. a), L. n. 228/2012, determina la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun Comune, consegnando una

- sorta di “delega in bianco” al Governo – che è autorizzato a modellare l’istituto perequativo a suo completo piacimento e in funzione dei propri risparmi – “delega in bianco” che, tuttavia, è assolutamente incompatibile con la prerogativa costituzionale di autonomia finanziaria degli enti locali;
- c) la definizione delle quote finali del fondo a beneficio dei singoli Comuni è completamente priva di aggancio al parametro costituzionale della “*minore capacità fiscale per abitante*” che, invece, dovrebbe costituire il fondamento, e al tempo stesso l’obiettivo, del sistema di perequazione;
- d) la disposizione impugnata, anziché incrementare le risorse a disposizione dei Comuni con minore capacità fiscale per abitante in modo da consentirgli l’esercizio delle funzioni amministrative di competenza – così come dovrebbe essere in base al combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art. 119, Cost – sottrae loro risorse indispensabili, costringendoli ad incrementare l’imposizione locale, secondo un meccanismo di difficile comprensione logica;
- e) la mancata esplicitazione di criteri per la definizione del gettito dell’IMU per ciascun Comune, elemento fondamentale volto alla determinazione della quota di alimentazione del fondo e della finale quota di spettanza, genera, nel caso di gettito sovrastimato ovvero sottostimato, clamorose sperequazioni, alterando in maniera potenzialmente assai significativa e disorganica tra i vari Comuni la reale incidenza sul bilancio comunale della relativa “trattenuta” e, specularmente, l’omogenea partecipazione di ciascuno di essi al finanziamento del fondo; essa, inoltre, si risolve in una pura astrazione in contrasto con la finalità costituzionale di ridurre le differenze tra i territori con “*minore capacità fiscale per abitante*”, espressione, quest’ultima, che postula un accertamento in concreto della capacità di riscossione effettiva di ciascun ente;

- f) il sistema prefigurato dal legislatore che in questa sede si denuncia contrasta, in ultima analisi, oltreché con il parametro dell'art. 119, Cost. e con il principio dell'eguaglianza per le ragioni sopra riferite, anche con il principio di ragionevolezza in quanto rappresenta una vistosa elusione della disciplina costituzionale sulla perequazione che "tradisce", quale unico vero fine, un contenimento della spesa statale attraverso l'imposizione degli obblighi di solidarietà a carico dei soli enti locali, i quali, a questo scopo, sono unilateralmente privati di risorse proprie e fondamentali per l'esercizio delle loro funzioni e questo a fronte, oltretutto, dell'obbligo di "equilibrio di bilancio", introdotto nel comma 1 dell'art. 119, Cost. con la L. cost. n. 1/2012;
- g) la disciplina censurata lede, infine, il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120, Cost., che deve soprassedere ai rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali che compongono la Repubblica, privando queste ultime di risorse imprescindibili per l'esercizio delle loro funzioni.

Alla luce delle precedenti considerazioni, attesa la sussistenza dei requisiti prescritti in termini di rilevanza e non manifesta infondatezza, si insiste affinché codesto ecc.mo TAR del Lazio voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 380 e ss., L. n. 228/2012, nella parte in cui tali disposizioni istituiscono e disciplina il fondo di solidarietà comunale, per contrasto con gli artt. 3, 5, 119, commi 1, 3 e 4, e art. 120, Cost. sotto i profili dedotti.

* * *

P.Q.M.

Voglia codesto ecc.mo TAR del Lazio, eventualmente previa remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 380 e ss., L. n. 228/2012, per contrasto con gli artt. 3, 5, 119, commi 1, 3 e

4, e art. 120, Cost., accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati in quanto illegittimi.


In via istruttoria, si chiede che codesto ecc.mo TAR del Lazio ordini alle Amministrazioni intimare la produzione della nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 16 giugno 2014.

Con vittoria delle spese del giudizio.

Si dichiara che, in base alle disposizione vigenti, al momento della costituzione in giudizio, sarà corrisposto il contributo unificato nella misura di euro 650,00.

Ai sensi dell'art. 136 CPA si attesta la conformità tra l'originale del presente ricorso depositati in formato cartaceo e la copia depositata di esso depositata in formato digitale.

Genova, 26 marzo 2015


Avv. Marco Barilati


Avv. Pietro Pierocchi

Avv. Luca Gabrielli

Per conto del Comune di Cuneo (CN), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, come in atti rappresentato, difeso, nonché domiciliato, io sottoscritto Avv. Pietro Piciocchi con studio in Genova, Corso Torino, 30/18, ho notificato il sopra esteso ricorso, in forza di autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova in data 10 novembre 2011, ai sensi dell'art. 7, legge n. 53/1994:

- al **Presidente del Consiglio dei Ministri** e tale notifica ho eseguito nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (00186) mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. ~~76691929827-1~~ (avviso di ricevimento n. ~~766864891898~~), dall'Ufficio postale di Genova 7 in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. 349

timbro postale



Avv. Pietro Piciocchi

- alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e legale rappresentante *pro tempore*, e tale notifica ho eseguito nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (00186) mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. ~~76691929829-3~~ (avviso di ricevimento n. ~~76686489190-0~~), dall'Ufficio postale di Genova 7 in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. 350.

timbro postale



Avv. Pietro Piciocchi

- al **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, e tale notifica ho eseguito nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (00186) mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. ~~76691929831-7~~ (avviso di ricevimento n. ~~76686489191-1~~), dall'Ufficio postale di Genova 7 in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. 351

timbro postale




Avv. Pietro Piciocchi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Piciocchi".

- al **Ministero dell'interno**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, e tale notifica ho eseguito nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (00186) mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. ~~76691929830-6~~ (avviso di ricevimento n. ~~7666489192-0~~), dall'Ufficio postale di Genova 7 in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. 352

timbro postale



Avv. Pietro Piciocchi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Piciocchi".

- alla **Conferenza Stato Città ed autonomie locali**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, e tale notifica ho eseguito presso la sua sede in Roma, Via della Stamperia, 8 (00187) mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. 76691929833-9 (avviso di ricevimento n. 76686489193-3), dall'Ufficio postale di Genova 7 in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. 353

timbro postale



Avv. Pietro Picocchi

- alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Stato Città ed autonomie locali**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, e tale notifica ho eseguito nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (00186) mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. 76613667398-3 (avviso di ricevimento n. 76686489194-3), dall'Ufficio postale di Genova 7 in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. 354

timbro postale



Avv. Pietro Picocchi

- al Comune di **Albera Ligure (AL)**, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, e tale notifica ho eseguito presso la sede legale in Albera Ligure (AL), Via Roma, 1 (15060) mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. ~~766919298340~~ (avviso di ricevimento n. ~~76686489119-2~~), dall'Ufficio postale di Genova 7 in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. 355

timbro postale



Avv. Pietro Piciocchi

Posteitaliane

3 Cod. W8151 - Ed. 03/04 - L1

zione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
Introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CONFEDERAZIONE
DEI SINDACATI IN ROMA
VIA DEL PORTOGHESE 12
PIAZZA 12
186 COMUNE ROMA PROV. RM

MITTENTE
COMUNE DI GENOVA
Avv. PIETRO PICIOCCHI
VIA/PIAZZA Corso Torino, 30/18
16129 GENOVA
C.A.P. 16129 COMUNE GENOVA PROV. GE
Tel. 010.292.1993 Fax 010.58.44.44

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
Contrassegnare la
casella interessata

A.R.

Fraz. 28102 Sez. 03 Operaz. 405
Causale: AG 30/03/2015 18:32
Peso gr.: 99 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
Serv. Agg.: AR
Cod. AR: 766864891944
Bollo (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76691929827-1



Posteitaliane

EP0755-EP0159 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Extr. 1919) - St. [1] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CONFEDERAZIONE
DEI SINDACATI IN ROMA
VIA DEL PORTOGHESE 12
VIA/PIAZZA 12
00186 COMUNE ROMA PROV. RM

MITTENTE
COMUNE DI GENOVA
Avv. PIETRO PICIOCCHI
VIA/PIAZZA Corso Torino, 30/18
16129 GENOVA
C.A.P. 16129 COMUNE GENOVA PROV. GE
Tel. 010.292.1993 Fax 010.58.44.44

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
Contrassegnare la
casella interessata

A.R.

Fraz. 28102 Sez. 03 Operaz. 405
Causale: AG 30/03/2015 18:32
Peso gr.: 99 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
Serv. Agg.: AR
Cod. AR: 766864891898
Bollo (accettazione manuale) TASSE

raccomandata

76691929831-7



Posteitaliane

3 22 AG - MOD. 04001 (Extr. 1919) - St. [1] Ed. 03/04

zione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
Introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CONFEDERAZIONE
DEI SINDACATI IN ROMA
VIA DEL PORTOGHESE 12
VIA/PIAZZA 12
186 COMUNE ROMA PROV. RM

MITTENTE
COMUNE DI GENOVA
Avv. PIETRO PICIOCCHI
VIA/PIAZZA Corso Torino, 30/18
16129 GENOVA
C.A.P. 16129 COMUNE GENOVA PROV. GE
Tel. 010.292.1993 Fax 010.58.44.44

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
Contrassegnare la
casella interessata

A.R.

Fraz. 28102 Sez. 03 Operaz. 407
Causale: AG 30/03/2015 18:36
Peso gr.: 99 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
Serv. Agg.: AR
Cod. AR: 766864891911
Bollo (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76691929830-6



Posteitaliane

EP0755-EP0159 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Extr. 1919) - St. [1] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CONFEDERAZIONE
DEI SINDACATI IN ROMA
VIA DEL PORTOGHESE 12
VIA/PIAZZA 12
00186 COMUNE ROMA PROV. RM

MITTENTE
COMUNE DI GENOVA
Avv. PIETRO PICIOCCHI
VIA/PIAZZA Corso Torino, 30/18
16129 GENOVA
C.A.P. 16129 COMUNE GENOVA PROV. GE
Tel. 010.292.1993 Fax 010.58.44.44

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
Contrassegnare la
casella interessata

A.R.

Fraz. 28102 Sez. 03 Operaz. 404
Causale: AG 30/03/2015 18:32
Peso gr.: 99 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
Serv. Agg.: AR
Cod. AR: 766864891922
Bollo (accettazione manuale) TASSE

raccomandata

76691929829-3



italiane

22 AG - MOD. 04991 (extra) - St. [9] Ed. 03/04

e RACCOMANDATA

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

SENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PROMOTORE GENERALE DELLO STATO IN ROMA

VIA DEL FOROLOGHE IV
186 COMUNE ROMA

COMUNE DI CINEO C/O
Vv. PIETRO PICIOCCHI
Corso Torino, 30/18
16129 GENOVA

Tel. 010.292.1993 Fax 010.58.44.44

SERVIZI ACCETTATI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 28102 Sez. 03 Operaz. 405
Causale: AG 30/03/2015 JB:37
Peso gr.: 99 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
Serv. Agg.: AR
Cod. AR: 766864891900
TASSE

N. Raccomandata

76691929833-9



Posteitaliane

EP0735-EP0493 - Mod. 22 AG - MOD. 04991 (extra) - St. [9] Ed. 03/04

Accettazione RACCOMANDATA

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO
COMUNE DI CINEO C/O
VIA/PIAZZA
CORSO TORINO
C.A.P. 16129 COMUNE ROMA

MITTENTE
COMUNE DI CINEO C/O
VIA/PIAZZA
Avv. PIETRO PICIOCCHI
Corso Torino, 30/18
16129 GENOVA

SERVIZI ACCETTATI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 28102 Sez. 03 Operaz. 405
Causale: AG 30/03/2015 18:29
Peso gr.: 99 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
Serv. Agg.: AR
Cod. AR: 766864891933
TASSE

N. Raccomandata

76691929834-0



Posteitaliane

EP0735-EP0493 - Mod. 22 AG - MOD. 04991 (extra) - St. [9] Ed. 03/04

Accettazione RACCOMANDATA

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO
COMUNE DI ALBERA LIGURIA (AL) in provincia
VIA/PIAZZA
VIA ROMA
C.A.P. 15056 COMUNE ALBERA LIGURIA

MITTENTE
COMUNE DI CINEO C/O
VIA/PIAZZA
Avv. PIETRO PICIOCCHI
Corso Torino, 30/18
16129 GENOVA

SERVIZI ACCETTATI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 28102 Sez. 03 Operaz. 405
Causale: AG 30/03/2015 18.30
Peso gr.: 99 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
Serv. Agg.: AR
Cod. AR: 766864891192
TASSE

Posteitaliane


Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N° 7669176881929827-1
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Mod.º 23L - Ed.12/10 - St[1]

Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AG



76686489189-8

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

COMUNE DI CUNEO c/o
Avv. PIETRO PICIOCCHI
Corso Torino, 30/18
16129 GENOVA
Tel. 010.292.1993 Fax 010.58.44.44

Posteitaliane


Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N° 7669176691929829-3
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Mod.º 23L - Ed.12/10 - St[1]

Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AG



76686489190-0

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

COMUNE DI CUNEO c/o
Avv. PIETRO PICIOCCHI
Corso Torino, 30/18
16129 GENOVA
Tel. 010.292.1993 Fax 010.58.44.44

N° 349 **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di GENOVA F il 30/3/2015
 del cronologico PRESENZA NEL CONSIGLIO DEL MINISTRO O AVVOCATURA GENERALE DEL
 diretto a SEN. TORRELLA VIA DEI POZZI 12 CORRE ROMA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPIT
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>SCIARRA</u> del del (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Quarta rivista dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domesico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recepito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

N° 350 **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di GENOVA F il 30/3/2015
 del cronologico PRESENZA NEL CONSIGLIO DEL MINISTRO o persona del personale del consiglio per l'uni
 diretto a SEN. TORRELLA VIA DEI POZZI 12 CORRE ROMA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPIT
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>SCIARRA</u> del del (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Quarta rivista dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domesico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recepito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

Posteitaliane


Servizio Notificazioni Atti Giudiziarî/Administratîvi

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N° 766919276886489192-2

(Vedi avvertenze per gli uffici)

Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.


Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - St{ 1 }

AG



76686489192-2

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

COMUNE DI CUNEO c/o
Avv. PIETRO PICIOCCHI
Corso Torino, 30/18
16129 GENOVA
Tel. 010.292.1993 Fax 010.58.44.44

Posteitaliane


Servizio Notificazioni Atti Giudiziarî/Administratîvi

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N° 766919276886489193-3

(Vedi avvertenze per gli uffici)

Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.


Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - St{ 1 }

AG



76686489193-3

Bollo dell'ufficio
di distribuzione




AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:


(compilare in stampatello maiuscolo)

COMUNE DI CUNEO c/o
Avv. PIETRO PICIOCCHI
Corso Torino, 30/18
16129 GENOVA
Tel. 010.292.1993 Fax 010.58.44.44

N° 352 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di GENOVA il 30/3/2015
 diretto a CONFERENZA STAFFO CITTÀ ED AUTONOME LOCALI, UN PERSONALE PREVIDENTE VIA DEL POBESALLEST. 12 CORSE ROMA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITA
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>09 APR. 2015</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. _____ In qualità di (10) _____ <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> indoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. _____ del _____ sottoscrizione dell'addetto al recapito data _____ firma _____	data _____ (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna 
<input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>Scorpi</u> del _____ (data e firma dell'addetto al recapito)		(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domesico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

N° 353 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di GENOVA il 30/3/2015
 diretto a CONFERENZA STAFFO CITTÀ ED AUTONOME LOCALI, UN PERSONALE PREVIDENTE VIA STAMPERIA 8 CORSE ROMA (P.M.)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITA
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>02/04/2015</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input checked="" type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. _____ In qualità di (10) _____ <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> indoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. _____ del _____ sottoscrizione dell'addetto al recapito data _____ firma _____	data _____ (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna 
<input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>Aspina</u> del _____ (data e firma dell'addetto al recapito)		(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domesico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

Posteitaliane


Servizio Notificazioni Atti Giudiziarî/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N° 760176037668398-3
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL[1]

Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AG



76686489194-4

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

COM. PI CIÒ CCHI
Avv. PIETRO PICIÒCCHI
Corso Torino, 30/18
16129 GENOVA
Tel. 010.292.1993 Fax 010.58.44.44

Posteitaliane


Servizio Notificazioni Atti Giudiziarî/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N° 7669176691920834-0
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL[1]

Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AG



76686489119-2

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:


(compilare in stampatello maiuscolo)

COMUNE DI CINQUE LO
Avv. PIETRO PICIÒCCHI
Corso Torino, 30/18
16129 GENOVA
Tel. 010.292.1993 Fax 010.58.44.44

N° 354... AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di GENOVA il 30/3/20
 del cronologico PRUDENZA LA CONSIGLIO DI MINISTRI CONFEDERAZIONE SINDACATI ED AUCS ROMA
 LOCALI IN RENDICONTAZIONE PER VIOLENZA CAS. AVVOCATURA DELLA STATO IN ROMA N.I.A. BR. P. 2155
 diretto a 12 viale roma

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITA
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>30/3/2015</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <u>SINDACO</u> <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <u>ROMA</u> <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>354</u> del <u>30/3/2015</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinata ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriera, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 690/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 690/82 e successive modifiche.

N° 355... AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di GENOVA il 30/3/2015
 del cronologico COMUNE DI ALBERA LIGURE (AL) in persona del Sindaco delegato rappresentante.
 diretto a VIA ROMA 1 SOGO ALBERA LIGURE (AL)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITA
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>30/3/2015</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input checked="" type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <u>SINDACO</u> <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>355</u> del <u>30/3/2015</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinata ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriera, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 690/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 690/82 e successive modifiche.